

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2634/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2635/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1771/93** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio** 8
- Regolamento (CE) n. 2638/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, relativo alle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità e di frumento duro di qualità nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 778/1999 10
- Regolamento (CE) n. 2639/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania 11

Consiglio

1999/824/CE, Euratom:

- * **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1999, che nomina un membro olandese del Comitato economico e sociale** 12

1999/825/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1999, recante nomina di un membro spagnolo del Comitato delle regioni** 13

Commissione

1999/826/CE:

- * **Decisione n. 2/1999 del Comitato misto CE-Svizzera, del 29 novembre 1999, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽¹⁾** 14
-

Rettifiche

- * **Rettifica al regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92)39 def. (GU L 185 del 17.7.1999)** 18
-

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2634/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,5
	204	57,4
	624	132,5
	999	97,8
0707 00 05	052	118,8
	999	118,8
0709 10 00	220	196,7
	999	196,7
0709 90 70	052	111,8
	204	156,7
	999	134,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,6
	204	46,1
	388	35,6
	999	40,4
0805 20 10	052	77,1
	204	53,1
	999	65,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	78,0
	204	53,1
	999	65,5
0805 30 10	052	56,7
	600	67,3
	999	62,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	83,1
	404	77,5
	728	89,9
	999	83,5
0808 20 50	052	142,8
	064	60,1
	400	120,9
	720	70,9
	999	98,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2635/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1999**

che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che si assiste ad incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari; che è necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori e minacciare il proseguimento dell'esportazione di tali prodotti nella parte rimanente del periodo in corso; che occorre sospendere temporaneamente

il rilascio dei titoli per i prodotti suddetti e non rilasciare i titoli per questi prodotti, le cui domande sono pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29 è sospeso il 15 dicembre 1999.
2. Non è dato seguito alle domande di titolo pendenti per i prodotti di cui ai codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29 con riferimento alle quali i titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a decorrere dal 15 dicembre 1999, salvo i titoli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2636/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1999**

**relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1771/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) occorre precisare i dati da comunicare nel quadro del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dei relativi regolamenti attuativi;
- (2) ai fini del buon funzionamento amministrativo è opportuno raggruppare tali dati e stabilire un calendario per la loro trasmissione;
- (3) i dati essenziali concernenti il settore del tabacco greggio sono stati comunicati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 1771/93 della Commissione ⁽³⁾, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 1993; detto regolamento fa riferimento ai regolamenti che sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2162/1999 ⁽⁵⁾; occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1771/93;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano i dati richiesti nei moduli riportati negli allegati da I a III entro le scadenze indicate nei medesimi.

Tali dati debbono essere forniti per raccolto e per gruppo di varietà.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure opportune affinché gli operatori economici trasmettano loro le informazioni necessarie entro i termini previsti.

Articolo 3

I dati relativi agli stock che si trovano presso le imprese di prima trasformazione debbono essere comunicati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1771/93 è abrogato con effetto a partire dal raccolto 2000.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal raccolto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 162 del 3.7.1993, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13.

ALLEGATO I

Dati da trasmettere alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi

Raccolto:

Stato membro dichiarante:

Gruppo di varietà:

	Stato membro di produzione idem dichiarante	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:
1. CONTRATTI DI COLTIVAZIONE				
1.1. Numero di contratti di coltivazione registrati				
1.2. Quantitativo di tabacco (in tonnellate) figurante nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98				
1.3. Superficie totale coperta da questi contratti (in ettari)				
2. PRODUTTORI				
2.1. Numero totale di produttori				
2.2. Numero di produttori membri di un'associazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 2848/98				
3. IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE				
3.1. Numero di imprese di prima trasformazione che hanno stipulato dei contratti di coltivazione				
4. PREZZI	(in moneta nazionale)	(¹)	(¹)	(¹)
4.1. Prezzo massimo concordato, per chilogrammo, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento				
4.2. Prezzo massimo concordato, per chilogrammo, in valuta al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento				

(¹) Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.

ALLEGATO II

Dati da trasmettere alla Commissione mensilmente a partire dal 30 settembre dell'anno del raccolto di cui trattasi

Dati cumulativi per il raccolto di cui trattasi.

Sintesi da trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.

Raccolto:

Stato membro dichiarante:

Gruppo di varietà:

Situazione all'ultimo giorno del mese precedente quello della comunicazione.

Mese di cui trattasi:

	Stato membro di produzione idem dichiarante	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:
1. Quantitativo fornito (in tonnellate)				
1.1. Quantitativo totale di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione, al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98				
1.2. Quantitativo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione da associazioni di produttori, al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) 2848/98				
2. Quantitativo effettivo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima fornita senza adeguamento del peso in funzione del tasso di umidità (in tonnellate)				
3. Stima dei quantitativi ancora da fornire (in tonnellate)				
4. Prezzo medio (in chilogrammi) al netto di tasse e imposte, effettivamente pagato dalle imprese di prima trasformazione	(in moneta nazionale)	(¹)	(¹)	(¹)

(¹) Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2637/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 14 bis;

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2162/1999 ⁽⁴⁾, prevede il 31 gennaio dell'anno del raccolto come data limite per rilasciare ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione e alle associazioni di produttori gli attestati di quota nonché un termine di venti giorni per la registrazione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, dell'accordo scritto della cessione delle quote tra singoli produttori;
- (2) le procedure inerenti alla ripartizione degli attestati di quota e alla registrazione dell'accordo scritto nel quadro di cessione delle quote richiedono, in taluni Stati membri, scadenze più tardive a causa delle procedure amministrative di controllo che devono essere applicate e, in particolare, dei controlli riguardanti le particelle; occorre pertanto procrastinare di un mese la data limite per il rilascio degli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione e alle associazioni di produttori, nonché prorogare di dieci giorni il termine per la registrazione dell'accordo scritto nel quadro di cessione delle quote;
- (3) il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione stabilisce, all'articolo 36, gli importi che hanno diritto di ricevere i produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 1999, nel quadro del programma di

riscatto di quote; occorre fissare attualmente gli importi cui avranno diritto i produttori le cui quote saranno riscattate per il raccolto 2000, fatte salve le future modificazioni;

- (4) i quantitativi oggetto di una domanda di riscatto di quote e i quantitativi riscattati per gruppo di varietà in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2848/98, che devono essere comunicati alla Commissione in applicazione della lettera j) dell'articolo 54 dello stesso regolamento, non saranno disponibili prima del 31 dicembre 1999; occorre pertanto mantenere per il raccolto 2000 gli stessi importi di riscatto di quote stabiliti per il raccolto 1999;
- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 22, paragrafo 3, la data del «31 gennaio» è sostituita da «fine febbraio».
- 2) All'articolo 33, paragrafo 2, la parola «venti» è sostituita con «trenta».
- 3) All'articolo 36, è aggiunto il seguente comma:

«I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2000 avranno diritto, in occasione del pagamento dei premi relativi ai raccolti 2001, 2002 e 2003, di ricevere ogni anno gli stessi importi indicati al primo comma riguardanti il raccolto 1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal raccolto 2000.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2638/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 1999****relativo alle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità e di frumento duro di qualità nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 778/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (¹), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 778/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e di 50 000 tonnellate di frumento duro e che abroga i regolamenti (CE) n. 529/97 e (CE) n. 2228/96 (²) reca disposizioni particolari in merito all'organizzazione delle importazioni nel quadro del contingente indetto dal regolamento (CE) n. 1095/96; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 778/1999, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione delle quantità se le domande di titoli di importazione superano i quantitativi che possono essere importati; che le domande di titoli presentate fra il 24 ottobre e l'8 dicembre 1999 vertono su 304 270 tonnellate di frumento tenero di qualità, mentre la quantità massima che è possibile mobilitare ammonta a 100 000 tonnellate; che è necessario pertanto fissare la corrispondenza percentuale di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate fra il 24 ottobre e l'8 dicembre 1999 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96; che le domande di titoli presentate fra il 24 ottobre e l'8 dicembre 1999 vertono su 145 845 tonnellate di frumento duro, mentre la quantità massima che è possibile mobilitare ammonta a 50 000 tonnellate; che è necessario pertanto fissare la corri-

spondente percentuale di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate fra il 24 ottobre e l'8 dicembre 1999 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione, di cereali di frumento tenero di qualità, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96, presentate fra il 24 ottobre e l'8 dicembre 1999 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di 0,329. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

Articolo 2

Le domande di titoli di importazione di cereali di frumento duro di qualità, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96, presentate fra il 24 ottobre e l'8 dicembre 1999 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente di 0,343. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(²) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 36.

REGOLAMENTO (CE) N. 2639/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1999

in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 32/98 ⁽⁴⁾, ha fissato in particolare i quantitativi d'orzo e di frumento tenero originari delle repubbliche ceca e slovacca e della Repubblica di Ungheria che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tali paesi;
- (2) considerando che la Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi

superino il contingente annuo; che le domande di titolo presentate il 13 dicembre 1999 per l'importazione di orzo in provenienza dalla Repubblica ceca vertono su 46 030 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un dazio ridotto dell'80 % è pari a 15 580 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a dazio ridotto dell'80 %, nel quadro del contingente relativo alla Repubblica ceca di cui al regolamento (CE) n. 1218/96, presentate il 13 dicembre 1999 per l'orzo di cui al codice NC 1003 00 90, e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,338475.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1998, pag. 4.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1999

che nomina un membro olandese del Comitato economico e sociale

(1999/824/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione del Consiglio, del 15 settembre 1998, che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 settembre 2002 ⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. A.A. Jaarsma, che sono state comunicate al Consiglio in data 19 aprile 1999;

viste le candidature presentate dal governo olandese, sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. P.L.H. Geraads è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. A.A. Jaarsma per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.9.1998, pag. 37.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 1999
recante nomina di un membro spagnolo del Comitato delle regioni

(1999/825/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio, del 26 gennaio 1998, che nomina i membri supplenti del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. José Rodríguez Jorda, membro supplente, comunicate al Consiglio in data 17 novembre 1999;

vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Eduardo Bandres Moline è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. José Rodríguez Jorda per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

COMMISSIONE

DECISIONE N. 2/1999 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 29 novembre 1999

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/826/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ⁽¹⁾, in appresso denominato «l'accordo», firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 38,

- (1) considerando che, nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, della Turchia, dello Spazio economico europeo (in appresso denominato SEE), dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari;
- (2) considerando che è opportuno modificare gli articoli concernenti importi monetari al fine di tener pienamente conto dell'introduzione dell'euro;
- (3) considerando che nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

- 1) Agli articoli 21 e 26, il termine «Ecu» è sostituito dal termine «euro».
- 2) L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera vengono riveduti dal Comitato misto su richiesta della Comunità o della Svizzera. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro.»

3) L'allegato II è modificato nel seguente modo:

a) il testo relativo alla voce SA 1904 è sostituito dal testo seguente:

«1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materie non classificate alla voce 1806; — nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais <i>Zea indurata</i>) devono essere interamente ottenuti ⁽¹⁾ ; — nella quale il valore di tutte le materie del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
-------	--	---	--

(¹) L'eccezione concernente il mais *Zea indurata* è applicabile fino al 31 dicembre 2002.»

b) il testo relativo alla voce SA 2207 è sostituito dal testo seguente:

«2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; — in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arac fino al limite del 5 % in volume»	
-------	---	--	--

c) il testo relativo alla voce SA 57 è sostituito dal testo seguente:

«Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: — di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾): — fibre naturali o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di filamenti di poli-propilene della voce 5402, o — le fibre in fiocco di poli-propilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di filamenti di poli-propilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
	— di altri feltri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
	— di altri materiali tessili	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾): — fili di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	

⁽¹⁾ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.»

d) il testo relativo alla voce SA 8401 è sostituito dal testo seguente:

«ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ⁽¹⁾	Fabbricazione nella quale il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale
----------	---	--	---

⁽¹⁾ Questa regola si applica fino al 31 dicembre 2005.»

e) il testo relativo alla voce SA 9608 è sostituito dal testo seguente:

«9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche, stilografi e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce»
-------	---	--

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1999.

Per il Comitato misto

Il presidente

Fabricio BARBASO

RETTIFICHE

 Rettifica al regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92)39 def.*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 185 del 17 luglio 1999)*

Pagina 4, per l'Ungheria e l'Indonesia,

invertire: le note 1 e 2 a piè di pagina.

Pagina 9, per la Colombia, sezione GA (rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile), dopo tutti i tipi di rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e loro leghe, aggiungere:

«GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	Rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio (salvo quelli figuranti sotto AA 190)
GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	Rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 290	ex 8112 11	Rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	Rifiuti e rottami di:
GA 330		— Afnio
GA 340		— Indio
GA 350		— Niobio
GA 360		— Renio
GA 370		— Gallio
GA 400	ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio
GA 420	ex 2805 30	Rifiuti e rottami di metalli delle terre rare»

Pagina 10, per la Colombia, sezione GD (rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile) aggiungere:

«GD 050 ex 2529 10 Rifiuti di feldspato»

Pagina 13, per l'Ungheria, invertire: le note 1 e 2 a piè di pagina.

Pagina 15, per la Lituania, sezione GA (rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile): anziché:

«GA 190 ex 8102 91 Rifiuti e rottami di tungsteno»,

leggi:

«GA 190 ex 8102 91 Rifiuti e rottami di molibdeno».

Pagina 21, per il Camerun, sezione GA (rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile):

sopprimere:

«GA 130 7503 00 Rifiuti e rottami di nichel»,

aggiungere:

«GA 140 7602 00 Rifiuti e rottami di alluminio».

Pagina 21, per il Camerun, sezione GA (rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile):
aggiungere:

«c) I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe (prima di
GA 120 7404 00 Rifiuti e rottami di rame)»

Pagina 22, per il Camerun, sezione GJ (rifiuti tessili)
aggiungere:

«GJ 130 ex 6310 (prima di stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso)»

Pagina 29, per il Mali, sezione GA (rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile), dopo tutti i tipi di rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e loro leghe aggiungere:

«GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	Rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio (salvo quelli figuranti sotto AA 190)
GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	Rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 290	ex 8112 11	Rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	Rifiuti e rottami di:
GA 330		— Afnio
GA 340		— Indio
GA 350		— Niobio
GA 360		— Renio
Ga 370		— Gallio
GA 400	ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio
GA 420	ex 2805 30	Rifiuti e rottami di metalli delle terre rare»

Pagina 30, per il Paraguay, sezione GJ (rifiuti tessili):
anziché:

«2. Nella sezione GJ (rifiuti tessili):

Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo):

GJ 012 5003 90 — altri

Rifiuti di cotone (inclusi i rifiuti filati o catarzo):

GJ 031 5202 10 — rifiuti filati

GJ 032 5202 91 — catarzo.»

leggi:

«2. Nella sezione GJ (rifiuti tessili):

GJ 010 5003 Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo):

GJ 011 5003 10 non cardati né pettinati

GJ 030 5202 Rifiuti di cotone (inclusi i rifiuti filati o catarzo)

GJ 031 5202 10 rifiuti filati

GJ 032 5202 91 catarzo»

AVVISO AI LETTORI

Oggetto: Indici mensili

Gli indici mensili alfabetico e metodologico del mese di aprile sono infine disponibili.

EUR-OP ha intenzione di pubblicare gli indici dei mesi successivi rapidamente, uno ogni due settimane, così da essere nuovamente a giorno all'inizio dell'anno 2000.

Ci rammarichiamo per i lunghi ritardi, dovuti a cambiamenti nei metodi di produzione, e vi assicuriamo che questi problemi non si ripresenteranno per gli abbonamenti dell'anno 2000.

Vogliate accettare le nostre scuse per ogni eventuale inconveniente.